

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CFA

(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 002/CFA- RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2019

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' FCD CONEGLIANO 1907 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORDAZ ALEX IN FAVORE DELLA SOCIETA' FC CROTONE SRL (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

2. RICORSO DELLA SOCIETA' FC CROTONE SRL AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' FCD CONEGLIANO 1907 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF PER LA STAGIONE SPORTIVA 1995/96 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORDAZ ALEX PER LA SOCIETA' RICORRENTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

1. Con ricorso trasmesso in data 13 giugno 2019, la FCD Conegliano 1907 ha impugnato la decisione, pubblicata sul C.U. n. 24 TFN-SVE del 28 maggio 2019, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nel riconoscere come dovuto il premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF per la s.s. 1995-1996 a seguito dell'esordio in serie A del calciatore Cordaz Alex con la società FC Crotone s.r.l., ha invece negato il medesimo premio per la s.s. 1997-1998, stante il fatto che quest'ultimo era già stato richiesto alla Commissione Premi che l'aveva negato con provvedimento del 2 novembre 2016, non impugnato dalla FCD Conegliano e divenuto, quindi, definitivo.

1.1. Adduce, al riguardo, la ricorrente Conegliano che, non essendo la Commissione Premi un organo di giustizia sportiva, ma piuttosto un organo con funzioni certificatorie-amministrative, i suoi provvedimenti sono insuscettibili di passare in giudicato, con la conseguenza che la richiesta di pagamento del premio alla carriera negato può essere reiterata, anche più volte, nel tempo concesso per l'esercizio del diritto e sino alla prescrizione della relativa azione, quale legittima alternativa all'impugnazione del provvedimento di diniego del premio. Nel merito, il premio per la s.s. 1997-1998 è dovuto sulla scorta della dichiarazione del Comitato Regionale Veneto – Ufficio Tesseramenti e delle testimonianze rese da taluni tesserati del Conegliano che confermano in modo preciso e concordante la circostanza del tesseramento anche per la s.s. 1997-1998 del calciatore Cordaz Alex per la Società ricorrente.

2. Alle argomentazioni spese dal Conegliano a supporto del suo ricorso, replica e controdeduce il Crotone con apposito atto, eccependo la tardività e comunque l'inammissibilità del gravame del Conegliano, nonché la definitività ed il giudicato della decisione del 2 novembre 2016 della Commissione Premi.

3. La medesima decisione pubblicata sul C.U. n. 24 TFN-SVE del 28 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche è stata altresì impugnata, con autonomo ricorso datato 4 giugno 2019, dalla FC Crotone s.r.l., la quale ha chiesto a questa Corte accertarsi e dichiararsi che, in riforma della suddetta decisione, nulla è dovuto dal Crotone al Conegliano dal momento che il

ricorso di primo grado di quest'ultima è stato proposto tardivamente, il diritto azionato si è prescritto e non è stato comunque provato con atti ufficiali.

4. A tale ricorso, a sua volta, controdeduce con apposito atto il Conegliano.

5. Nella riunione del 10 luglio dinanzi a questa Corte, le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno sostenuto oralmente le loro ragioni e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti.

6. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.

Occorre, poi, esaminare e delibare le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, facendo applicazione, in particolare, del principio della ragione più liquida.

6.1. E così, per quanto riguarda il ricorso della FCD Conegliano 1907 dinanzi a questa Corte, risulta assorbente e risolutiva la questione della sua intempestività, che è fondata, per ragioni, tuttavia, diverse da quelle sollevate dal Crotone.

In particolare, è l'art. 30, comma 33, del C.G.S., per quanto qui rileva, a disporre che *"Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata"*.

Orbene, il ricorso del Conegliano è inammissibile, in quanto è stato instaurato dinanzi a questa Corte con atto trasmesso via pec in data 13 giugno 2019 e, dunque, ben oltre il termine di sette giorni da quello di ricezione della comunicazione della decisione impugnata - risalente al 29 maggio 2019 - previsto dal suddetto art. 30, comma 33, del C.G.S. che, in quanto norma specificamente riferita alle controversie concernenti il premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. di cui alla lett. c) del comma 28 dell'art. 30 del C.G.S., si applica al caso di specie in luogo dell'art. 38 C.G.S., che, per un verso, è norma generale sul procedimento di reclamo e, per altro verso, al comma 2, quanto ai termini di proposizione del reclamo, ha comunque cura di fare espressamente salva la diversa disposizione del C.G.S..

Nè giova al Conegliano invocare - a seguito del preannuncio di reclamo effettuato in data 1° giugno 2019 - la ricezione in data 7 giugno 2019 degli atti del procedimento di prime cure, dal momento che l'art. 30, comma 33, del C.G.S. è esplicito e categorico nell'escludere che, nel procedimento di ultima istanza relativo alle controversie concernenti il premio alla carriera, il ricorso possa essere proposto mediante il preannuncio di reclamo e, quindi, beneficiando per il deposito delle motivazioni del gravame del termine che decorra dal ricevimento degli atti di causa.

6.2. Per quanto riguarda il ricorso della FC Crotone s.r.l., merita di essere accolta la doglianza, anche essa risolutiva, relativa all'intervenuta prescrizione del diritto del Conegliano al premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F., già sollevata in primo grado ed erroneamente rigettata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche.

Ed invero, risulta pacifico dagli atti del procedimento che la richiesta del Conegliano alla Commissione Premi di riconoscimento del premio alla carriera spettante per il calciatore Cordaz Alex sia stata spedita per posta in data 28 giugno 2018 e ricevuta in data 3 luglio 2018, oltre il termine di prescrizione del diritto di natura economica in questione che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, C.G.S., coincide con quello della fine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato (nel caso di specie, tale diritto è sorto a seguito dell'esordio in Serie A del calciatore avvenuto ad agosto 2016, così che la stagione sportiva successiva è quella 2017/2018 e la sua fine è da individuarsi al 30 giugno 2018).

Premesso che la richiesta di riconoscimento del premio alla carriera configura un atto negoziale e non processuale (come ammesso dallo stesso Conegliano che, nel suo reclamo, ha negato la natura di organo di giustizia sportiva della Commissione Premi, cui ha attribuito funzioni meramente certificatorie-amministrative) e che si tratta di valutare l'eventuale maturazione di un termine di prescrizione e non di decadenza, non v'è spazio qui per invocare l'applicazione del c.d. "principio della postalizzazione" o del "doppio binario" - che, come noto, pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario - in quanto esso opera per il solo perfezionamento della notifica, con qualunque mezzo, di un atto processuale e mira in tal modo a salvaguardare sia il mittente sia il destinatario dal possibile effetto della decadenza nel compimento di atti processuali.

In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, nella quale si afferma chiaramente che, per gli atti negoziali, l'applicazione in via interpretativa della scissione della notifica è impedita dall'esistenza di una norma specifica, l'art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto al quale sono destinati. Per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario, dunque,

che il diritto sia stato esercitato nel termine, entro la scadenza del quale deve completarsi il procedimento di spedizione, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario.

In conclusione, per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l'atto non perviene a conoscenza del destinatario. Al contrario, per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell'atto all'ufficio notificante.

7. Ne consegue che il ricorso della FCD Conegliano 1907 deve essere dichiarato inammissibile per tardività e quello della FC Crotone s.r.l. deve essere accolto per l'intervenuta prescrizione del diritto del Conegliano al premio alla carriera azionato.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società FCD Conegliano 1907.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- accoglie il ricorso proposto dalla società FC Crotone Srl e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 22.080,00 IN FAVORE DALLA SOCIETA' OLBIA CALCIO 1905 SRL, PER IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE "BRUNO NESPOLI" DI OLBIA, STIPULATO IN DATA 15.6.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 24 del 28.05.2019, si è pronunciata sul reclamo proposto in data 16/11/2018 dalla società Olbia Calcio 1905 nei confronti della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl avverso il mancato rispetto dell'accordo contrattuale in ordine alla fornitura di servizi per lo stadio comunale "Bruno Nespoli" di Olbia, stipulato tra le parti in data 15/06/2017.

Con reclamo del 16/11/2018, ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte, la società Olbia Calcio 1905 ha adito il Tribunale Federale Nazionale per ottenere la condanna della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl al pagamento dell'importo di euro 22.080,00 oltre interessi moratori nella misura di legge.

La reclamante ha dedotto, a sostegno delle proprie richieste, l'esistenza di un contratto stipulato inter partes avente ad oggetto la fornitura di servizi di gestione dello stadio comunale "Bruno Nespoli" (tra cui a titolo esemplificativo, la manutenzione e la pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi) da prestarsi a cura della Olbia Calcio 1905 in favore della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl.

A dire della reclamante, in particolare, la Olbia Calcio disputava le proprie gare casalinghe di campionato presso lo stadio comunale "Bruno Nespoli", in virtù di autorizzazione rilasciata dal Comune di Olbia e, in vista dell'inizio della stagione sportiva 2017/2018, la Arzachena Costa Smeralda necessitava di un idoneo impianto sportivo ove disputare le proprie gare casalinghe.

Affermava, poi, la reclamante che anche la Arzachena Costa Smeralda fosse stata all'uopo autorizzata dal Comune di Olbia e che, in forza di ciò, le parti avevano stipulato un accordo contrattuale in ordine alla fornitura di servizi per la fornitura dello stadio comunale "Bruno Nespoli" di Olbia, per un importo pari a euro 60.000,00, oltre Iva, da pagarsi, da parte della Arzachena Costa Smeralda, in dieci rate dell'ammontare di euro 6.000,00 oltre Iva cadauno, alle scadenze riportate nello stesso contratto.

Lamentava la reclamante, Olbia Calcio 1905 srl, che la Arzachena Costa Smeralda si fosse resa inadempiente nel pagamento delle ultime tre rate; controdeduceva la società reclamata chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e il rigetto delle domande della reclamante, affermando che l'accordo sarebbe nullo per violazione del divieto di sub concedere l'uso dello stadio, in quanto oggetto dello stesso, non sarebbe la fornitura di servizi di gestione dello stadio, ma la cessione/concessione, da parte della società Olbia Calcio 1905 srl alla Arzachena Costa Smeralda dell'utilizzo dell'impianto sportivo, con conseguente inosservanza dell'art. 1322 c.c..

Il Tribunale Federale Nazionale, all'esito dell'udienza del 29/01/2019, con separata ordinanza, invitava la Lega Pro a rimettere copia della documentazione depositata dalla Arzachena Costa Smeralda relativamente alla disponibilità dello stadio comunale "Bruno Nespoli" e ordinava alla società Olbia Calcio 1905 srl di depositare copia della eventuale convenzione intercorsa con il Comune di Olbia per l'utilizzo dello stadio, nonché della richiesta in data 30/02/2017, presentata al medesimo comune di Olbia.

Successivamente, il Tribunale Federale Nazionale, con ulteriore ordinanza, autorizzava le parti ad estrarre copia della documentazione da ultimo acquisita dalla Lega Pro e dalla società Olbia Calcio 1905 srl, concedendo, altresì, termine per note e memorie.

All'esito della riunione del 15/04/2018, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il reclamo della società Olbia Calcio 1905 srl e ha condannato la Arzachena Costa Smeralda srl al pagamento in favore della reclamante della somma di euro 22.080,00, comprensiva di Iva, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

Ritiene il Tribunale Federale Nazionale che la Arzachena Costa Smeralda sia stata anch'essa autorizzata dal Comune di Olbia all'utilizzo dello Stadio Comunale "Bruno Nespoli", conseguentemente, non risulta ravvisabile alcuna inosservanza del divieto di sub concessione che comporti la nullità dell'accordo de quibus, essendo quello di specie un regolare contratto di servizi che non viola il divieto di interposizione/somministrazione illecita di manodopera e in materia di prestazioni lavorative.

Ritiene, altresì, l'organo di prime cure che la Arzachena Costa Smeralda Calcio srl abbia beneficiato dei servizi di gestione dello stadio comunale "Bruno Nespoli" resi dalla Olbia Calcio 1905 senza mai sollevare alcuna contestazione al riguardo e che la reclamante abbia, peraltro, in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con conseguente parziale esecuzione dell'accordo.

Avverso la suindicata decisione ha presentato ricorso dinanzi a questa Corte, la Arzachena Costa Smeralda Calcio srl riproponendo i medesimi motivi addotti nella memoria di costituzione ed eccependo l'erroneità della decisione del Tribunale Federale Nazionale per non aver dichiarato nullo il contratto sottoscritto tra le parti.

Costituitasi in giudizio, la Olbia Calcio ha eccepito l'infondatezza del ricorso richiamando tutto quanto esposto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi e nelle deduzioni svolte a verbale delle udienze di primo grado.

A seguito dell'odierna riunione e della successiva camera di consiglio, la Corte, letti gli atti, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT) per i seguenti motivi.

La convenzione stipulata tra il Comune di Olbia e l'Olbia Calcio non contempla alcun divieto in capo alla Olbia Calcio di sub concedere a terzi l'utilizzo dello stadio; si tratta di un regolare contratto di servizi, finalizzato a disciplinare esclusivamente le modalità di esecuzione dei servizi stessi che sono stati prestati ad Arzachena.

Dagli atti è emerso, poi, che la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT) ha in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con conseguente parziale esecuzione dell'accordo; delle dieci rate previste nel contratto, infatti, sette sono state regolarmente corrisposte dall'Arzachena.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI VACCA MASSIMILIANO E CAU MARCO SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA IIII5/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 259 del 6.6.2019)

1.- Con atto del 5 aprile 2019, la Procura Federale Interregionale deferiva nanti la Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico (così testualmente):

1) VACCA Massimiliano, *"allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC (matricola 114805), a) per la violazione dell'art.1 bis, commi 1 e 5, C.G.S. con riferimento all'art.38 delle NOIF e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore tecnico della FIGC (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto regolamento, coma da C.U. FIGC n.69 del 13.06.2018), per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della squadra S.P.D. Tharros, militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato, pur non*

essendo tesserato per tale società; **b)** per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, con riferimento all'art.40 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per essere venuto meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e segnatamente per aver svolto l'attività di tecnico per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva 2017/2018;

2) CAU Marco, "all'epoca dei fatti allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della FIGC (matricola n.42052) e tesserato in qualità di allenatore per la società S.P.D. Tharros **a)** per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all'art.38 delle NOIF e all'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC (oggi trasfuso nell'art.33 del predetto regolamento, come da C:U. FIGCn.69 del 13.6.2018), per aver consentito al signor Massimiliano Vacca, soggetto non tesserato per la società S.P.D. Tharros, di svolgere di fatto il ruolo di allenatore al posto suo della squadra militante nel Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato; **b)** per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentato davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benchè ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento se non motivazioni pretestuose e non comprovate".

2.- Nella riunione del 28 maggio 2019 la citata Commissione Disciplinare, sul rilievo che i fatti contestati non risultavano idonei e sufficientemente provati, con due distinte ed autonome decisioni dichiarava i prefati Vacca e Cau non responsabili degli addebiti disciplinari loro contestati (C.U. n.259 del Settore Tecnico FIGC del 6.6.2019)..

3.- Avverso queste decisioni ha proposto ricorso la Procura Federale Interregionale, con atto del 13 giugno 2019 affidato a due motivi, chiedendo di comminarsi la squalifica di mesi nove, nei confronti di Vacca, e di mesi otto, nei confronti di Cau.

Nella riunione del 10 luglio 2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnate dalle Parti, chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- Il gravame propone due motivi, il primo dei quali concerne la (così testualmente) "Violazione e errata interpretazione dell'art. 34, comma 2 del C.G.S. – Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato".

Al riguardo occorre porre in evidenza che l'impianto accusatorio, che ha indotto la Procura Federale Interregionale a formulare il deferimento e a fondare, poi, il ricorso in scrutinio è basato solo ed esclusivamente –come argutamente ha osservato il Giudice a quo- sulla documentazione fotografica di un'unica seduta di allenamento, che ritrae giocatori con e senza casacca, presumibilmente intenti a disputare una partita di allenamento: interpellato al riguardo in sede di audizione, il Vacca ha fornito le motivazioni della sua presenza su quel campo, chiarendo di aver svolto –non soltanto in quella circostanza, ma anche in altre, peraltro non contestate perché non note all'Ufficio- il ruolo di arbitro nelle partitelle di allenamento.

La provata circostanza, poi, che nella squadra del Tharros militava, in detto periodo, il figlio e che la società facesse capo al fratello del Vacca, ha indotto la Commissione a ritenere questa ricostruzione compatibile con le dichiarazioni rese.

In verità torna assai difficile anche solo ipotizzare che il Vacca abbia svolto l'attività di allenatore per la Tharros dal gennaio 2018 fino al termine della stagione sportiva, sulla base di una mera ed unica documentazione fotografica, sol che si consideri i vari e complessi compiti demandati ad un allenatore (sedute di teoria e di pratica). Diversamente opinando, infatti, si svilirebbero profondamente i diversi settori di intervento nei quali deve cimentarsi un allenatore, per la cui adeguata preparazione la FIGC –proprio a tutela del principio di affidamento degli utenti- esige la frequentazione di un corso di preparazione, idoneo alla funzione e affidato a mani esperte, e il conseguimento di una specifica abilitazione.

5.- In secondo luogo, poi, occorre richiamare "la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici" (così, Cass. 24.10.2014, n.22720).

Se è vero, com'è vero, che alla prova testimoniale è affidata la ricostruzione dei fatti del procedimento, non già valutazioni e testimonianze de relato, consegue che coglie nel segno il Giudice a quo lì dove afferma che le dichiarazioni rilasciate in proposito dal calciatore Ferrara (testualmente) "non appaiono idonee a supportare l'accusa perché fanno riferimento ad un irrilevante "sentito dire", considerata la natura de relato di quanto da costui riferito.

Con molta acutezza il ricorrente richiama gli arresti delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.93 del 19.12.2017 e di questa Corte, Sez.IV, pubblicata nel CU n.108/CFA del 3.05.2018, evidenziando il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di valutazione delle prove, omettendo di considerare che in questo procedimento ciò che difetta sono proprio le prove, ragion per cui a detto compito valutativo questa Corte non può attendere, come dedotto dalla predetta Commissione nella sua decisione, che si condivide pienamente e che va confermata..

6.- Per quanto concerne, infine, il ricorso avverso il proscioglimento di Cau Marco, richiamato tutto quanto argomentato sulla posizione di Vacca, resta da esaminare la tesi secondo cui il prefato avrebbe inteso sottrarsi all'audizione richiesta dall'Ufficio.

Sul rilievo che dalla documentazione versata agli atti emerge che il Cau avrebbe sempre e tempestivamente comunicato l'impossibilità di presenziare alle due convocazioni, giustificata da impedimenti lavorativi e/o di salute che non richiedevano specifici riscontri probatori, e valutata la dichiarata disponibilità esternata al Collaboratore dell'Ufficio di concordare un'ulteriore data (proposito vanificato, poi, dall'avvenuta decorrenza dei termini), il Giudice a quo ha tratto la convinzione che non ricorresse la contestata volontà di sottrarsi a tale obbligo, assolvendo il Cau.

Compito di questa Corte non è quello di sovrapporre alla valutazione impugnata altra e diversa, ma quello di verificare che l'iter argomentativo seguito dal Giudice a quo sia logico e coerente con la decisione adottata: la verifica condotta al riguardo pone in evidenza l'assenza dei connotati strutturali della condotta che qualificano la violazione ascritta e in questo senso depongono sia il difetto di una norma che imponga di fornire la prova documentale dell'impedimento addotto per non corrispondere alla convocazione e sia la dichiarata disponibilità a concordare una nuova data.

Ricorrendo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dalla Commissione, la decisione deve essere confermata.

Per completezza di trattazione, infine, in ordine al denunciato vizio di motivazione, necessita richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui esso si configura solamente quanto dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, come risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. 25.02.2004, n.3803).

Non sussistendo il denunciato vizio, anche per questo il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferazza

Pubblicato in Roma il 21 agosto 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina